CIRCOLARE N. 3 Bova Marina 08/09/2021

A l Personale Scolastico

Al Referente Covid

Al Rspp

Al Direttore SGA

All'albo on-line –Sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: **Lavoratori fragili-Nuove disposizioni , modalità di lavoro agile, richiesta sorveglianza sanitaria eccezionale**

 L’art. 9 del D.L. 105/2021, *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. (21G00117)* ,in vigore dal 24/07/2021 **ha prorogato quanto previsto dal comma 2bis, art. 26 del D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia" e cioè:**

**lo stato di emergenza fino al 31.10.2021** ;

**la disposizione a tutela dei lavoratori fragil**i che “….. *svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto…”.*

Viene confermata anche la definizione di “lavoratori fragili” di cui all’art 26 del Decreto “Cura Italia” per cui i “lavoratori in condizioni di fragilità” sono:

• i lavoratori *in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*“;

• i “lavoratori *in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da* ***immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita“.***

**Per i lavoratori fragili che non possano svolgere l’attività da remoto / smart working o essere adibiti in altre mansioni non è confermata l’equiparazione delle assenze per stato di fragilità a ricovero ospedaliero e l’esclusione del periodo di assenza dal servizio dal computo di comporto .**

Ciò premesso, il personale docente e ATA in servizio presso questo Istituto **,** appartenere ad una delle categorie a rischio di cui all’art. 26 del DL 18/2020 ,puntualmente certificata dal Medico curante o da Medici di Struttura pubblica, **può inviare richiesta di essere sottoposto a visita presso il Medico Competente per il riconoscimento della propria fragilità.**

La richiesta, come da allegato in calce alla presente , deve essere inoltrata all’indirizzo di posta certificata rcic85200d@pec.istruzione.it e deve essere corredata da documento di identità in corso di validità **entro e non oltre le ore 10:00 del 13/09/2021**

Si fa presente che in caso di maggiore esposizione al rischio , in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore, è prevista la c.d. **sorveglianza sanitaria eccezionale**

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente(quali ad esempio gli istituti comprensivi) , fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail anche a cura dei datori di lavoro. La tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

Vale la pena ricordare che, ad oggi , è ancora in vigore **il divieto di licenziamento del lavoratore che, a seguito della sorgvaglianza eccezionale , sia dichiarato inidoneo alla mansione.**

Vale solo fino al 31 ottobre, invece sia per il settore pubblico che privato **il diritto per i dipendenti con certificazione dello stato di rischio , nonché i disabili gravi, a svolgere l’attività in smart working, oppure a svolgere attività differenti o di formazione**

**Non è stata prorogata**, invece, anche per i lavoratori ad alto rischio, la possibilità di assentarsi dal lavoro, equiparando tale periodo al ricovero ospedaliero, qualora non sia possibile lo smart working.

Tali previsioni rivestono particolare difficoltà e rilievo per il personale A.T.A. profilo Collaboratore scolastico .Sulla questione, si rimane in attesa di chiarimenti a cura dei ministeri e degli enti competenti

*Gli interessati faranno riferimento comunque alle disposizioni vigenti in materia e consulteranno frequentemente i siti dedicati ai “lavoratori fragili” ai fini di una valutazione attenta delle proprie condizioni di rischio e di lavoro.*

Si allega messaggio INAIL del 06/08/2021 n 2842

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa C. Irene Mafrici

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa*

*ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93*

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Bova Marina Condofuri

rcic85200d@pec.istruzione.it

OGGETTO: Sorveglianza sanitaria -**Richiesta visita Medico competente e/ o visita presso INAIL**

Il/la sottoscritt , nato a il , in servizio presso questo Istituto in qualità di ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da SARS- CoV-2

**CHIEDE**

alla S.V. di essere sottoposto/a a visita da parte

* del Medico Competente.
* dell’INAIL

Il/la sottoscritto/a si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione di fragilità, al Medico Competente.

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità

Luogo e data

In fede